

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7231 del 18/12/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa AGRICOLA FONTANILI SOCIETA' AGRICOLA inerente l'attività di allevamento bovini
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7524 del 18/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 28737/2025

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa AGRICOLA FONTANILI SOCIETA' AGRICOLA inerente l'attività di allevamento bovini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Reggio Emilia ad Arpae SAC Reggio Emilia in data 29/08/2025, e acquisita al protocollo n. 154030 – pratica Sinadoc n. 28737/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **AGRICOLA FONTANILI SOCIETA' AGRICOLA** (P.IVA 03101140352) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – via W. Giovanardi 8/1 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente l'attività di allevamento bovini svolta presso l'impianto ubicato in **comune di Reggio Emilia - via W. Giovanardi 8/1**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e del Regolamento Regionale n. 2/2024 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n. 15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del R.R. n. 2/2024;

Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

- Legge n. 130/2018 di conversione del D.L. n. 109/2018, art. 41;
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE n. 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 "Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 "Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura" (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 "Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione";

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO CHE dall'istruttoria emerge quanto segue:

- Arpae con nota recante protocollo n. 162822 del 15/09/2025 ha comunicato al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e ha richiesto i pareri di competenza;

DATO ATTO CHE nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta del Comune di Reggio Emilia per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, acquisito al protocollo n. 216523 del 05/12/2025;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae di Reggio Emilia per per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, acquisita al protocollo n. 179756 del 10/10/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **AGRICOLA FONTANILI SOCIETA' AGRICOLA**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di allevamento bovini, da realizzare in comune di Reggio Emilia, Via W. Giovanardi 8/1 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **AGRICOLA FONTANILI SOCIETA' AGRICOLA** (P.IVA 03101140352) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia, via W. Giovanardi 8/1 - provincia di Reggio

Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	Arpae
Rumore	Comunicazione di impatto acustico (art. 8, comma 4/comma 6 della Legge n. 447/95)	Comune

2. DI STABILIRE CHE le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";*
- *Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art. 8, comma 4/comma 6 della Legge n. 447/95)"*

3. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi prima** della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO CHE il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI FARE SALVE le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. DI FARE SALVI altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO CHE sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO CHE:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Ditta svolge attività di allevamento di capi bovini nella sede operativa di via W. Giovanardi 8/1 in comune di Reggio Emilia (RE), presso la quale è in corso un progetto di ampliamento del sito produttivo consistente nella realizzazione di una nuova stalla e due vasche per lo stoccaggio di effluenti zootecnici non palabili (liquame).

L'azienda ha 3 addetti. L'insediamento è operativo 7 giorni/settimana per 8 ore/giorno, per 365 giorni/anno.

Presso l'attività è presente una rete di raccolta interna in cui vengono convogliate le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello spogliatoio posti all'interno della nuova stalla. Tali reflui vengono poi recapitati tramite un punto di scarico, individuato in planimetria con la sigla S1, in corpo idrico superficiale, costituito da un fosso di scolo stradale verso Rio Coviolo.

Prima dello scarico in corpo idrico superficiale, le acque reflue domestiche sono sottoposte ad un sistema di trattamento costituito da:

- fossa Imhoff, di volume 1250 l, con potenzialità di 2 AE;
- filtro batterico anaerobico, di volume 3 m3, con potenzialità di 2 AE.

E' presente un pozzetto di controllo a monte dell'impianto di depurazione e un pozzetto di controllo in uscita dal sistema di trattamento dei reflui.

Lo scarico è di tipo continuo.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo.

La planimetria di riferimento è la Tavola A denominata "Planimetria scarichi" e datata 16/07/2025, acquisita al protocollo di Arpae n. 154030 del 29/08/2025 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. L'intervento deve essere realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. La Ditta, entro 30 giorni dall'avvenuta installazione dell'impianto di depurazione, deve dare comunicazione della messa in esercizio dell'impianto ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni.
4. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombrato al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o

da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.

7. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per l'allevamento di bovini sito in via W. Giovanardi 8/1 in comune di Reggio Emilia (RE), oggetto del presente allegato, è presente Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento n. 38115 del 03/10/2024.

Pre ampliamento, il numero di capi è di 140 capi bovini in produzione in stabulazione libera con cuccetta senza paglia, 66 rimonte in stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo, e 21 vitelli in zona svezzamento con lettiera (così come indicato nell' attuale Comunicazione di Utilizzazione Agronomica n. 38115 del 03/10/2024).

Per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, sono attualmente presenti tre vasche in cemento scoperte di capacità 383,04 m3, 216,97 m3 e 1.899,70 m3, un pozzo nero di capacità 651,24 m3 e una zona di stabulazione permanente di 251,40 m3; tale disponibilità è sufficiente a coprire le capacità di stoccaggio minime richieste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.

Per l'attività è in corso un progetto di ampliamento dell'allevamento che include la realizzazione di una nuova stalla (con annessi servizi igienici per il personale) e di due vasche per le deiezioni liquide.

La nuova stalla sarà in grado di ospitare circa 162 capi bovini in produzione, 50 manze e 30 vitelli.

Le due vasche circolari in progetto per la raccolta dei reflui zootecnici prevedono un volume di 1889,7 m3 ciascuna.

PRESCRIZIONI

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. L'allevamento, incluso l'ampliamento con la nuova stalla, deve essere dotato di idonee vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento (es. vasche, platee ecc.) con capacità e requisiti tecnici conformi al Regolamento Regionale n. 2/2024 e vigenti norme di settore ed edilizie.
3. Entro 30 giorni dal presente Atto, la Ditta deve aggiornare allo stato attuale la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2024 sull'apposito applicativo regionale "Gestione Effluenti".
4. La Ditta deve dare comunicazione ad Arpae dell'avvenuto completamento degli interventi di ampliamento entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
5. Entro 30 giorni dal completamento (fine lavori) dell'ampliamento dell'allevamento e realizzazione dei contenitori di stoccaggio, la Ditta deve aggiornare la Comunicazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2024.
6. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
7. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale "Gestione Effluenti".
8. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPR 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo DPR 59/2013.
9. L'utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti dalla nuova stalla potrà essere effettuata a seguito di attività di allevamento nella medesima e previa avvenuta realizzazione e collaudo delle opere edilizie, con particolare riferimento ai contenitori di stoccaggio degli effluenti.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:

- in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'art. 2 comma 11 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- l'attività non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del D.P.R. n. 227/11, presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio.

In virtù del sopralluogo misurativo effettuato in data 25/05/2025, non essendo noto con certezza il futuro rumore, per valutare l'impatto futuro della nuova costruzione si è raddoppiato il rumore attualmente esistente. I valori così rilevati e calcolati presso il recettore più vicino risultano sotto al limite di applicabilità del livello differenziale (se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno), e inferiori ai limiti della classe I.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.